



Unione dei Miracoli

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



c/o Unione dei Miracoli - P.IVA e Cod. Fisc. 02385890690
Numero Codice AUSA: 0000368625

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELL'UNIONE DEI MIRACOLI PER LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 TRA L'UNIONE DEI MIRACOLI E I COMUNI DI CASALBORDINO, CUPELLO, MONTEODORISIO, POLLUTRI, SAN VITO CHIETINO, SCERNI, TORINO DI SANGRO, E VILLALFONSINA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

l'UNIONE DEI MIRACOLI in persona del Presidente p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera del Consiglio dell'Unione n. __ del __/__/__, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

E

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__

con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

il COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t. _____ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Premesso che presso l'Unione dei Miracoli è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016;

Premesso, altresì, che in data 31.03.2023 è stata sottoscritta la Convenzione, con allegato regolamento, "per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra l'Unione dei Miracoli e i comuni di Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, San Vito Chietino, Scerni, Torino di Sangro e Villalfonsina, ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016";

Considerato che in data 01.07.2023 è entrato in vigore il D.lgs. n 36/2023: "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici" (nuovo Codice dei contratti pubblici);

Visto dell'art. 62 del su citato D.lgs. 36/2023 rubricato "Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze" ha introdotto il sistema obbligatorio di qualificazione per le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), basato sulla qualificazione di cui all'Allegato II.4 del Codice "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza" per poter acquisire beni, servizi e lavori, che stabilisce testualmente:

"1. Tutte le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le Stazioni Appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'A.N.A.C. non rilascia il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) alle Stazioni Appaltanti non qualificate.

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del Codice, l'Allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'A.N.A.C., previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la

efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'A.N.A.C., dei soggetti aggregatori.

5. Le Stazioni Appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle Stazioni Appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le Stazioni Appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'Allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a Stazioni Appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle Stazioni Appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle Stazioni Appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le Stazioni Appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle Stazioni Appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

Dato atto che la Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Miracoli è tuttora regolarmente iscritta alla AUSA con numero Codice 0000368625;

Preso atto che:

- in relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 all'Allegato II.4 del Codice, in sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del Codice, le Stazioni Appaltanti delle Unioni di Comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle Province e delle Città Metropolitane, dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Regioni;
- ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 108/2021, l'obbligo per i Comuni non Capoluogo di Provincia di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, con le modalità previste dall'art. 62 del Codice ovvero tramite Unione di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni Capoluogo di Provincia, permane tuttora per le procedure afferenti opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (P.N.C.);

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento della "Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra l'Unione dei Miracoli e i comuni di Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, San Vito Chietino, Scerni, Torino di Sangro e Villalfonsina, ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016" sottoscritta il 31.03.2023, alla luce del D.lgs. 36/2023;

Considerato che:

- i Comuni di: CASALBORDINO, CUPELLO, MONTEODORISIO, POLLUTRI, SAN VITO CHIETINO, SCERNI, TORINO DI SANGRO, E VILLALFONSINA, intendono proseguire l'esperienza associativa, ritenuta altamente efficace potenziandone gli aspetti collaborativi;
- a seguito di attività interlocutoria con gli Enti coinvolti si è stabilito di procedere alla stesura di un nuovo testo della Convenzione al fine di adeguare maggiormente il modello organizzativo alle esigenze dei singoli Enti e alle novità normative nel frattempo intervenute in materia di appalti pubblici, oltre che per renderla più funzionale alle nuove opportunità offerte dal P.N.R.R.;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. La presente Convenzione disciplina la gestione associata dei procedimenti di acquisizione di forniture, servizi e lavori di competenza degli Enti sottoscrittori mediante la "Centrale Unica di Committenza" istituita presso l'Unione dei Miracoli (di seguito, per brevità, anche C.U.C.), ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche "Codice").
2. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Casalbordino, sede dell'Unione dei Miracoli.
3. Nell'esercizio delle funzioni la C.U.C. svolge le proprie attività nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici, in conformità alla normativa Comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed agli atti attuativi del vigente Codice dei Contratti.
4. Con la presente Convenzione, gli Enti associati intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) razionalizzazione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) risparmi di spesa mediante la gestione unitaria delle procedure;
- d) migliore utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche e sviluppo della crescita professionale e delle competenze specifiche del personale impiegato nella gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La Centrale di Committenza non ha soggettività giuridica ma è intesa come struttura organizzativa autonoma per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 62 del Codice Contratti. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Comune rimane in capo all'Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le norme contenute nella presente Convenzione.
2. Gli atti adottati dalla C.U.C. sono imputati al Comune committente; pertanto, nelle procedure svolte dalla Centrale di Committenza sono utilizzati tutti gli elementi identificativi dei Comuni associati, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per notifiche, Comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi e sopralluoghi;
 - c) ai riferimenti fiscali e di fatturazione;
 - d) all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
 - e) ai riferimenti e agli strumenti dell'Ente per pubblicazioni, trasparenza e tracciabilità.
 - f) ai riferimenti del Comune aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.).
3. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante che rimane, pertanto, in capo a ciascun Ente associato, con i conseguenti obblighi di iscrizione e Comunicazioni all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
4. Ciascun Ente associato, nell'ambito delle procedure gestite dalla Centrale di Committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del "Codice dei Contratti Pubblici" per le attività ad esso direttamente imputabili.
5. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso relativo all'esercizio della funzione rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante ossia all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura di gara.

ART. 3 - AMBITO APPLICATIVO DELLA CONVENZIONE

1. Sono di competenza della C.U.C., fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di affidamento:
 - a) di lavori il cui importo a base di gara, al netto degli oneri fiscali, sia superiore o uguale ad €. 150.000,00 e ad €. 1.000.000 per manutenzione ordinaria;
 - b) di forniture e servizi il cui importo a base di gara, al netto degli oneri fiscali, sia superiore o uguale a €. 140.000,00;
 - c) di concessioni con valore stimato pari o superiore a €. 750.000,00, inteso come il fatturato totale del concessionario stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 179 del Codice.

In ogni caso le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che in linea di principio si intendono demandate all'Ente associato le procedure che lo stesso può svolgere

autonomamente alla stregua dell'ordinamento vigente, salvo diverso accordo con la Centrale Unica di Committenza.

È sempre facoltà dell'Ente convenzionato svolgere procedure di gara senza ricorrere alla C.U.C., nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.

2. Le procedure di acquisizione di cui al comma precedente sono effettuate dalla Centrale di Committenza nel rispetto delle norme che disciplinano la qualificazione delle Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti e nell'ambito da essa previsto.
3. La C.U.C. dell'Unione dei Miracoli iscritta nell'AUSA con numero Codice 0000368625, è qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.4 - "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza" dello stesso Codice.
4. Gli Enti associati possono demandare alla C.U.C. anche appalti di importo inferiore all'ambito di operatività della C.U.C. stessa, previo concerto con il Responsabile della Centrale di Committenza, quando ravvisino particolari ragioni di opportunità e convenienza.

ART. 4 - PROCEDURE PER LE QUALI NON SI APPLICA LA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione non si applica e il Comune associato procede direttamente e in via autonoma:
 - a) per gli affidamenti diretti, per gli importi disciplinati dalla normativa vigente;
 - b) per acquisto di servizi informatici e di connettività (ICT) di qualunque importo ovvero acquisto tramite Consip S.p.a. o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
 - c) per tutte le forniture per cui vi è obbligo di acquisto tramite Consip S.p.a. o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
 - d) per tutti i servizi, fatti salvi i servizi di ingegneria e architettura, per i quali vige l'obbligo di acquisto su Consip S.p.a. o altro soggetto aggregatore;
 - f) per le acquisizioni per somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - g) per l'affidamento di contratti non disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023 o comunque di contratti per i quali non è richiesto il Codice Identificativo Gara, ivi compresi, a titolo esemplificativo, le spese economali, affidamenti in house, convenzioni con le associazioni di volontariato.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza sono disciplinate nel *"REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI MIRACOLI"*.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Gli Enti associati assicurano le risorse economiche per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza mediante il versamento di una quota fissa di adesione e di una quota variabile, determinate nel modo seguente:
 - una "quota fissa di adesione" per ogni anno di durata della presente convenzione, pari a 60 centesimi (€ 0,60) per abitante con riferimento al 31/12 dell'anno antecedente a quello di adesione;
 - una quota variabile nella misura dello 0,15% dell'importo a base di gara, a partire da un minimo di € 500,00 per qualunque importo a base di gara fino ad un massimo di € 1.500,00;
2. Le quote, come determinate al precedente comma 1, coprono le spese fisse per il funzionamento e la gestione della C.U.C., comprese quelle per il personale, l'utilizzo di apparecchiature informatiche hardware e software, piattaforma telematica, materiale di

cancelleria, spese di spedizione, ecc. Il mancato versamento delle quote, fissa e variabile, negli importi e nei termini fissati nel presente articolo, comporta la mancata attivazione della procedura di gara richiesta dall'Ente, nonché, l'attivazione delle necessarie procedure per la risoluzione per inadempimento contrattuale della presente Convenzione d'iniziativa dell'Unione dei Comuni, previa verifica da parte dei relativi Settori interessati sugli avvenuti pagamenti degli Enti aderenti.

3. La quota fissa di adesione, uguale per tutti gli enti in sede di prima applicazione, è versata al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la mancata attivazione delle procedure di gara. La quota fissa di adesione annuale è dovuta integralmente anche nel caso in cui l'adesione avvenga in corso d'anno.
4. La misura della quota fissa di adesione potrà essere modificata con Deliberazione di Giunta dell'Unione, in caso di diminuzione o aumento dei costi di gestione e funzionamento della C.U.C., previa conforme Deliberazione di Giunta Comunale di tutti gli Enti convenzionati.
5. La quota variabile, quantificata nella determinazione a contrarre, dovrà essere corrisposta prima dell'attivazione di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura.
6. Restano a carico di ciascun Ente associato le spese relative ai contributi di gara in favore dell'A.N.A.C., quelle concernenti le pubblicazioni dei bandi di gara e delle relative risultanze nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, che dovranno essere riportate nei Quadri Economici di spesa dei provvedimenti adottati dall'Ente che chiede l'attivazione della procedura di gara.
7. In caso di gara che aggrega le esigenze di più Comuni aderenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota fissa e variabile, l'onere di rimborso delle spese di cui al precedente comma 6 è ripartito tra gli enti medesimi; ciascun ente sarà tenuto al pagamento di una quota di dette spese pari al peso percentuale sul complessivo importo a base di gara della parte di appalto di propria competenza.
8. In caso di gara andata "deserta", l'Ente associato, qualora ritenesse di ricorrere nuovamente alla C.U.C. per l'indizione della procedura avente lo stesso oggetto e stesso importo, sarà tenuto al pagamento integrale del contributo di gara a favore di A.N.A.C., nonché del 50% della "quota variabile" e della "quota incentivi" di cui al successivo articolo 7, che saranno dovute interamente solo per il primo esperimento.

ART. 7 - QUOTA INCENTIVO SPETTANTE ALLA C.U.C.

1. Ciascun Ente associato riconosce, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice dei Contratti, per i compiti svolti dal personale della C.U.C. nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui alla presente Convenzione, una quota parte dell'incentivo di cui all'art. 48 comma 2 del Codice dei Contratti nella misura di un quarto del 2% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della C.U.C.
2. Le somme da destinare alla quota incentivi sono previste nei quadri economici relativi alle procedure da attivare tramite C.U.C. Detta quota viene corrisposta all'Unione dei Miracoli entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, ad avvenuta conclusione della relativa procedura che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero non abbia avuto esito infruttuoso.
3. Gli enti sottoscrittori della Convenzione si impegnano a dare attuazione alla presente disposizione anche mediante modifica dei relativi regolamenti interni.

ART. 8 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. I Sindaci dei Comuni associati e il Presidente dell'Unione dei Miracoli o loro delegati (uno per ogni Ente) costituiscono la Conferenza, presieduta dal Presidente dell'Unione dei Miracoli o

suo delegato, quale sede di confronto e consultazione per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti al funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
 - b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale Unica di Committenza, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente Convenzione;
 - c) Deliberare sulle istanze di adesione di nuovi Enti e proporre l'eventuale
 - d) rideterminazione della quota annuale di adesione;
 - e) adottare decisioni di indirizzo con riguardo agli aspetti economico finanziari relativi alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale Unica di Committenza nonché per l'utilizzo di eventuale avanzo della gestione finanziaria della C.U.C.;
 - f) tentare la soluzione bonaria di eventuali controversie tra gli Enti associati formulando proposte conciliative e transazioni;
 - g) porre in essere tutte le azioni ritenute indispensabili e necessarie per l'attuazione della presente Convenzione.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipa con funzioni consultive e propositive, senza diritto di voto e senza che la sua presenza possa determinare il numero legale per la validità della riunione, il responsabile della C.U.C. Con le stesse modalità possono partecipare tutti i soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi della Convenzione.
 3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Miracoli e si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta, presso la sede dell'Unione dei Miracoli oppure in videoconferenza.
 4. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 9 - DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI ADESIONE

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2026 salvo proroga o rinnovo espresso con deliberazioni conformi degli Enti associati. È considerata data di sottoscrizione del presente accordo la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.
2. La C.U.C. è operativa solo per le procedure avviate dopo la data di sottoscrizione della Convenzione intendendosi per queste le procedure per le quali il bando di gara o la lettera di invito siano approvati dopo la data di sottoscrizione.
3. La Convenzione è aperta agli Enti che volessero aderirvi anche successivamente. La richiesta di ammissione va presentata all'Unione dei Miracoli e trasmessa per conoscenza a tutti gli Enti associati. L'ammissione è Deliberata dalla Conferenza dei Sindaci e l'adesione di un nuovo Ente comporterà la formale riapprovazione da parte dei Comuni già aderenti del testo convenzionale, eventualmente rivisto.
4. Nel caso di adesione di nuovi Enti che non fanno parte dell'Unione dei Miracoli, la quota fissa annuale di cui al precedente articolo 6 sarà rideterminata con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Miracoli.

ART. 10 - RECESSO E SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti convenzionati hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione, previo il rispetto del termine di preavviso di 60 (sessanta) giorni. Il preavviso deve essere assunto con Deliberazione Consiliare e Comunicato a mezzo P.E.C. a tutte le parti della Convenzione entro il termine di cui al precedente periodo. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C. In caso di recesso, la quota annua di adesione non verrà restituita neppure pro-quota.

2. I Comuni associati risolvono la presente Convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione;
 - b) qualora ragioni economiche e/o di efficienza procedimentale non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni previste in convenzione nonché per la gestione di funzioni in forma associata.
3. In ogni caso lo scioglimento consensuale della Convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione dovranno essere decise prioritariamente dalla Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di dirimere in via extragiudiziale tali controversie. Qualora non si addivenisse alla soluzione bonaria della controversia, è competente il Foro di Vasto (CH).

ART. 12 - REVISIONE DELLA CONVENZIONE ED ADEGUAMENTO DINAMICO

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge relative ai contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, qualora le modifiche stesse siano di dettaglio e quindi non rientrino in quelle di cui al comma seguente.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 rendano necessarie modifiche obbligatorie ai contenuti della presente Convenzione, gli Enti associati provvedono alla revisione della stessa, sia modificandone i contenuti sia eliminando previsioni non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.

ART. 13 - RISERVATEZZA

1. Gli Enti associati sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle procedure di gara di competenza.
2. L'Unione dei Miracoli, quando svolge procedure di gara per conto degli Enti associati, è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679.

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

1. Resta fermo l'obbligo di avvalersi della Centrale Unica di Committenza per gli investimenti, finanziati in tutto o in parte da risorse del P.N.R.R. e del P.N.C., ai sensi dell'articolo art. 52 della Legge n. 108/2021.
2. È sempre fatta salva la facoltà dell'Ente convenzionato di svolgere procedure di gara senza ricorrere alla C.U.C. nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.
3. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio:
 - alle specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti firmatari in sede di Conferenza dei Sindaci;
 - alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, delle Delibere e dei Regolamenti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici.
 - alle disposizioni normative in materia di convenzioni e alle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 15 - STIPULA E REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, con firma digitale dei sottoscrittori, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale). È considerata data di sottoscrizione la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.
2. La presente Convenzione è esente da imposta di registro ai sensi dell'art.1, tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 e di bollo, ai sensi della tabella Allegato B, art. 16 del D.P.R. n. 642/1972. Eventuali spese per la registrazione in caso d'uso sono suddivise in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'UNIONE DEI MIRACOLI _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.